



Spett.le
CEIA SpA



E, p.c.: Spett.le
Ufficio Acquisti Gare e Contratti
SEDE

Trasmissione a mezzo PEC: ceiaspa@legalmail.it

DETERMINA /LETTERA D'ORDINE

Oggetto: Apt Foggia – Affidamento servizio di installazione e spostamento di un archetto metal detector dall'aeroporto di Brindisi all'aeroporto di Foggia
Contratto Rep. 889 del 20.10.2021 CIG: 8768391129

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la “progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)”;
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 20/09/2021;
- il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora innanzi anche Codice);
- il D.L. 76/2020 e relativa Legge di conversione L. 120/20;
- il D.L. 77/2021 e relativa Legge di conversione nr. 108/2021;

PREMESSO CHE

Aeroporti di Puglia SpA esercita la gestione totale degli aeroporti pugliesi, giusta Convenzione con ENAC; in coerenza con il Piano Nazionale degli Aeroporti, la Regione Puglia con la Delibera della Giunta Regionale n. 1590 del 3/10/2017 ha previsto il “potenziamento dell'Aeroporto di Foggia, destinandolo anche a centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni d'interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso”;

DATO ATTO CHE

in considerazione dell'avvio di voli di linea della Compagnia Lumiwings schedulati sullo scalo di Foggia a far data dal 30.09.2022, sussiste per AdP la necessità di spostare dall'aeroporto di Brindisi un archetto metal detector da installare presso il varco doganale dell'aeroporto di Foggia; il ricorso a tale servizio è dettato da esigenze correlate all'attività volativa schedulata sullo Scalo di Foggia da parte del Vettore Lumiwings a partire dal 30.09.2022.

PRESO ATTO CHE

in data 20.10.2021 è stato stipulato tra Aeroporti di Puglia SpA e la società Ceia SpA srl il contratto d'appalto Rep. 889 per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria ed assistenza tecnica degli impianti Metal detector per controlli di sicurezza degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA);

il metal detector in questione, da installare presso l'Aeroporto di Foggia, è tra le attrezzature contemplate nel contratto Rep. 889 del 20.10.2021.

CONSIDERATO CHE

trattasi di affidamento strettamente correlato al contratto principale Rep. 889 del 20.10.2021 riguardante il medesimo metal detector la cui manutenzione è già contemplata nel contratto sopracitato per la installazione e manutenzione degli apparati;

l'art. 106 del vigente Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016 e s.m. contempla la fattispecie dell'estensione contrattuale qualora in corso di esecuzione si renda necessario affidare prestazioni supplementari al contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

RILEVATO CHE

l'intervento in parola è da considerarsi strumentale e direttamente connesso all'attività di gestione del bene aeroportuale individuata all'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, pertanto, la stessa è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. "Settori Speciali", con i riferimenti alle "disposizioni comuni" e "per quanto compatibili" (art. 114, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.);

VERIFICATO CHE

l'archetto da spostare e installare presso l'aeroporto di Foggia è stato fornito ed installato dalla medesima Ceia SpA e collocato presso l'aeroporto di Brindisi;

il ricorso ad un nuovo contraente, per tale intervento sarebbe impraticabile per motivi tecnici ed economici e comporterebbe per questa Stazione Appaltante notevoli disagi e un consistente incremento dei costi;

RITENUTO CHE

l'ing. Giovanni Mongelli, già Rup del contratto, ha richiesto un preventivo alla società Ceia SpA;

TENUTO CONTO CHE

per il servizio in parola la società la società CEIA SpA ha formulato, in data 19.09.2022, un'offerta per il servizio in oggetto, pari ad un importo complessivo di €. 835,00 non imponibile ai sensi dell'Art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. 633/72 e che detto importo, è di gran lunga inferiore al 50 % del valore del contratto iniziale, nonché contenuto entro il quinto d'obbligo.

VISTA

l'autorizzazione alla spesa

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria per l'affidamento.

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
di affidare, ricorrendone i presupposti normativi e per quanto riportato in premessa, alla società CEIA SpA, per le motivazioni in premessa, l'intervento di trasferimento e installazione di un archetto metal detector dall'aeroporto di Brindisi all'aeroporto di Foggia;

di dare atto che l'importo complessivo per il servizio in parola è di € 835,00, Iva non imponibile ai sensi dell'Art. 9 punto 6 DPR 633/72;

di dare atto altresì che il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura, in considerazione delle verifiche istruttorie necessarie;

di dare atto che il servizio dovrà essere eseguito entro **10 giorni** dal ricevimento della determina;

di dare atto che per le finalità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. il CIG riferito al presente affidamento è quello del contratto rep 889 del 2120/10/2021, trattandosi di intervento di modico valore strettamente correlato con il contratto originario.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto. L'Appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato. Il nr. di CIG da indicare sulle fatture è il medesimo del contratto Rep. 833 del 21/01/2020 in quanto l'importo non supera il quinto del valore dello stesso.

La fattura dovrà essere intestata a AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.- Viale Enzo Ferrari - 70128 Bari- Palese, - P.I. 03094610726. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico utilizzando il Sistema di interscambio (SDI) adottando il formato XML già previsto per la fatturazione elettronica alle Pubbliche amministrazioni. Il codice Univoco che identifica Aeroporti di Puglia SpA presso lo SDI è il seguente: M5UXCR1. La fattura dovrà riportare il riferimento al seguente ordine (num di prot. e data), le coordinate bancarie per il relativo bonifico. AdP corrisponderà alla impresa il corrispettivo indicato in fattura tramite bonifico bancario sul C/C indicato dalla stessa.

La società dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it della stessa alla pagina "Società Trasparente" e si impegna, in relazione al presente atto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto";

la società dichiara di conoscere e rispettare i principi contenuti nel piano aziendale della corruzione e trasparenza visionabile sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione "Società trasparente";

la società dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013);

Trattamento dei dati personali (Art. 13-14 GDPR 2016/679)

Agli effetti del presente atto si informa che i dati personali saranno trattati per le finalità sottoindicate e a tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR), si forniscono le informazioni che seguono:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Aeroporto Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari) .

2. Responsabile per la protezione dei dati personali

La mail di contatto del nostro responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it;

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I dati personali che saranno forniti e che saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente (Art. 5 GDPR) nel corso della presente determina e/o contratto e saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR. Il suo rifiuto al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di esaminare l'offerta e/o di dare esecuzione al contratto.

4. Destinatari e categorie di dati trattati

I dati personali forniti o acquisiti nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati ovvero da soggetti indicati come destinatari per specifici obblighi di legge (es. società di revisione etc.), regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per eseguire obblighi derivanti da un contratto con il Titolare.

5. Trasferimento all'estero

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento come sotto riepilogato.

Nel caso di specie 10 anni dalla scadenza del contratto.

7. Diritti dell'interessato.

Il Regolamento le riconosce diritti che lei può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul nostro sito all'indirizzo <https://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

8. Fonte di origine dei Dati

I Dati forniti per le finalità precedentemente indicate sono raccolti dal Titolare a mezzo di persone autorizzate al trattamento. Lo svolgimento delle procedure contrattuali o di altri incarichi può comportare la raccolta dei Dati anche presso terzi sempre se ammessa o richiesta da obblighi contrattuali o normativi. Fermo restando il diritto del Titolare di ottenere documenti e notizie necessarie allo svolgimento dell'incarico, i Dati saranno da Voi forniti nel rispetto del principio di minimizzazione e applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR (es. pseudonimizzazione).

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Se l'esecuzione delle attività contrattuali del presente atto implica un trattamento di dati personali che il Fornitore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente, quest'ultimo dovrà uniformarsi alle disposizioni

di cui al citato Regolamento 679/2016 e s.m.i. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero Aeroporti di Puglia SpA.

Clausola Pantouflage – la società dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art 53 comma 16 *ter* del D.lgs 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di Adp che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Adp nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con Adp.

La società decadrà dal presente provvedimento qualora emerga una causa di esclusione di cui all'art. 80 del vigente codice dei contratti pubblici a seguito delle verifiche di ufficio a campione in merito ai requisiti di ordine generale.

La presente determina sarà pubblicata ai sensi dell'art 29 del Codice sul sito istituzionale di AdP nella sezione Società Trasparente.

Si prega di restituire la presente firmata in segno di accettazione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Marco CATAMERO



Per Accettazione
CEIA SpA



Responsabile
Ufficio Acquisti e Gare
Dott.ssa A. Ciardo